

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3286

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, FINI, MACERATINI, SERVELLO,  
IGNAZIO LA RUSSA, ROSITANI**

Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, in materia di attività professionale degli avvocati e procuratori della RAI

*Presentata il 27 ottobre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 1952 la RAI-Radiotelevisione italiana è dotata di un proprio ufficio legale interno, che si avvale dell'opera professionale di avvocati e procuratori, ai quali è stata, fino ad epoca recente, riconosciuta la legittimazione a stare in giudizio in rappresentanza dell'azienda, in virtù dell'iscrizione nell'albo professionale speciale previsto dall'articolo 3, quarto comma, lettera *b*), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Nel 1988 il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma ha disposto però la cancellazione degli avvocati e procuratori della RAI dall'albo professionale, nel rilievo che, secondo la norma-

tiva vigente, l'iscrizione spetterebbe ai soli legali dipendenti da enti formalmente pubblici. Detta decisione è stata successivamente confermata dalla Corte di cassazione (sentenza 9 dicembre 1992, n. 13005).

Tale nuovo indirizzo interpretativo appare seriamente pregiudizievole per l'azienda perché la priva della possibilità di agire in giudizio con quella immediatezza, competenza ed economicità che solo un ufficio legale interno può assicurare, salva restando la sua facoltà di fare ricorso ad avvocati esterni a seconda delle singole situazioni di fatto, come spesso è avvenuto.

La presente proposta di legge mira al ripristino del vecchio indirizzo, dichia-

rando espressamente applicabile agli avvocati ed ai procuratori dell'ufficio legale della RAI la previsione di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera *b*), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 36 del 1934.

Oltreché nelle citate esigenze funzionali, la proposta di legge trova ragion d'essere anche nella recente riaffermazione normativa della necessaria appartenenza della RAI all'area pubblica (articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483), che ben ne giustifica la parità di trattamento, ai fini in esame, con gli altri enti pubblici.

Si rammenta, inoltre, che il mantenimento del vecchio regime è operante anche per gli avvocati e procuratori addetti agli uffici legali degli istituti creditizi pubblici trasformati in enti bancari privati (articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218), nonché per quelli degli enti pubblici economici trasformati in società per azioni (articolo 2, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, non convertito in legge).

La misura invocata con la presente proposta avrebbe potuto utilmente essere contenuta nella legge n. 206 del 1993, ma particolari condizioni politiche non consentirono che fossero apportati emendamenti al testo.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Agli avvocati ed ai procuratori dell'ufficio legale della società concessionaria si applicano le disposizioni di cui alla lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificata dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1949 ».